

— § 336. Poiché gli Stati, nel loro rapporto di indipendenza, sono, uno di fronte all'altro, come volontà particolari, e la validità dei trattati dipende essa stessa da quella, ma la volontà particolare della totalità è, quanto al suo contenuto, il suo benessere in generale; questa è la legge suprema, nel comportamento dello Stato con gli altri, tanto più in quanto l'idea dello Stato è, appunto, che, in essa, l'antitesi del diritto, in quanto libertà astratta, e del contenuto particolare che la integra, del bene, è annullata; e il primo riconoscimento degli Stati (§ 331) riguarda essi, in quanto totalità concreta.

— § 337. Il bene sostanziale dello Stato è il bene di esso, in quanto Stato particolare, nel suo interesse e nella sua situazione determinata e nelle circostanze esterne parimenti peculiari, oltre che nella particolare relazione dei trattati; il governo, quindi, è una sapienza particolare, non la preveggenza generale (cfr. § 324, annotaz.), — così, come il fine, nel rapporto con gli altri Stati, e il principio per la giustizia delle guerre e dei trattati non è un concetto generale (filantropico), ma il bene effettivamente oltraggiato o minacciato nella sua particolarità determinata.

Si è discusso molto, un tempo, dell'antitesi di morale e politica e dell'esigenza che la seconda sia conforme alla prima. A questo punto, appartiene soltanto notare, in generale, su ciò che il bene d'uno Stato ha un diritto del tutto diverso dal bene del singolo, e che la sostanza etica, lo Stato, ha la sua esistenza, cioè il suo diritto, immediatamente in un'esistenza non astratta, ma concreta, e che soltanto quest'esistenza concreta, non una delle molte proposizioni generali, ritenute per precetti morali, può essere principio del suo agire e del suo comportamento. Anzi, la veduta del torto presunto, che la politica deve sempre avere,

in quest'antitesi presunta, si fonda, ancora, sulla superficialità delle concezioni della moralità, della natura dello Stato e dei suoi rapporti, dal punto di vista morale.

— § 338. Nel fatto che gli Stati si riconoscano reciprocamente per tali, resta, anche nella guerra — condizione di non-giuridicità, di violenza e accidentalità — un vincolo, nel quale essi valgono, l'un per l'altro, come qualcosa che è in sé e per sé; sì che, nella guerra stessa, la guerra è determinata come qualcosa che deve esser transitorio. Essa contiene, quindi, la determinazione di diritto internazionale, per cui in essa è conservata la possibilità della pace, e, quindi, p. es., sono rispettati gli ambasciatori; e, per cui, in generale, essa non è fatta contro le istituzioni interne e la vita pacifica di famiglia e privata, né contro le persone private.

— § 339. Per altro, il comportamento reciproco in guerra (che, per es., si facciano prigionieri) e ciò che, nella situazione di pace, uno Stato concede ai sudditi d'un altro, nel campo dei diritti, per il commercio privato etc., dipende particolarmente dai costumi delle nazioni, in quanto universalità interna della condotta, che si conserva sotto tutti i rapporti.

× § 340<sup>145</sup>. Nel rapporto degli Stati tra loro, poiché in questo essi sono come particolari, rientra il giuoco supremamente animato della particolarità interna delle passioni, degli interessi, dei fini, dei talenti e delle virtù, della forza, del torto e della colpa, come dell'accidenta-

<sup>145</sup> Cfr. *Enciclopedia*, ed. cit., § 548 (trad. Croce, pp. 487-488). [T.]

lità esterna, nelle più grandi dimensioni del fenomeno; — giuoco, in cui la stessa totalità etica, l'autonomia dello Stato, è esposta all'accidentalità. I principi degli spiriti nazionali<sup>146</sup>, a causa della loro particolarità, nella quale essi, in quanto individui esistenti, hanno la loro realtà oggettiva e la loro autocoscienza; sono, in generale, limitati, e i loro destini e i loro fatti, nel loro rapporto degli uni verso gli altri, sono la dialettica fenomenica della finità di questi spiriti, sulla base della quale, si produce appunto lo spirito universale, lo spirito del mondo, come illimitato, parimenti in quanto è esso che esercita il suo diritto, — e il suo diritto è il più alto di tutti, — su di essi, nella storia universale, in quanto giudizio universale<sup>147</sup>.

→ A  
 cui appartiene  
 necessariamente  
 la guerra.

<sup>146</sup> Il concetto di *spirito nazionale* (*Volksgeist*) che può farsi risalire principalmente al Montesquieu (*Esprit des lois*, I. XIX, chapp. IV-V e altrove), al Kant (*Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht* [1784] in *Kants, Werke*, ed. Rosenkranz, Th. VII, Abhand. XV, pp. 317-35), allo Herder (*Ideen zur Geschichte der Menschheit*, V) e al romanticismo tedesco in genere, costitui uno dei principi fondamentali della scuola storica del diritto (Savigny, Puchta etc.). Ma l'originalità dello sviluppo di esso è oggi rivendicata, nel campo della filosofia del diritto e della filosofia della storia, allo Hegel (per attribuirlo anche allo Schelling mancano prove sufficienti); il quale, già sin dal 1802-1803, lo enunciava nel saggio sul *Diritto naturale* (cfr. *Werke*<sup>2</sup>, vol. I, pp. 321-412, *passim*) e poi ne trattava nella prima *Enciclopedia* (1817), §§ 442 sgg., per riprenderlo infine in quest'opera e nell'altra sulla *Philosophie der Geschichte* (ed. cit., pp. 77, 107 sgg., trad. it., I, pp. 115 sgg. e altrove), nelle quali egli lo avrebbe condotto alle sue ultime conseguenze, mostrando la parte che esso prende nella storia del mondo. Cfr. Brie, *Der Volksgeist bei Hegel und in der historischen Rechtsschule*, Berlin und Leipzig 1909. [T.]

<sup>147</sup> *Weltgericht*.

### C) La storia universale<sup>148</sup>

§ 341<sup>149</sup>. L'elemento dell'esistenza dello spirito universale, che, nell'arte, è intuizione e immagine; nella religione, sentimento e rappresentazione; nella filosofia, il pensiero puro, libero; nella storia universale, è la realtà spirituale, in tutta la sua cerchia di interiorità ed esteriorità. Essa è un giudizio, poiché nella sua universalità che è in sé e per sé, il particolare, i Penati, la società civile e gli spiriti nazionali, nella loro variegata realtà, sono soltanto in quanto cosa ideale, e il moto dello spirito, in questo elemento, è mostrare questa cosa ideale.

§ 342. La storia universale, inoltre, non è il semplice giudizio della sua forza, cioè la necessità astratta e irrazionale di un cieco destino, ma, poiché esso è ragione in sé e per sé, e l'esser per sé di questa nello spirito, è sapere, essa è lo sviluppo, — necessario in base soltanto al concetto della sua libertà, — dei momenti della ragione e, quindi, della sua autocoscienza e della sua libertà; — è l'interpretazione e la realizzazione dello spirito universale<sup>150</sup>.

<sup>148</sup> Di questa sezione della presente opera, costituisce chiarimento e svolgimento la *Filosofia della storia* dell'Autore, la quale, nel sistema, segue immediatamente alla « *Filosofia del diritto* », prima ancora della trattazione intorno allo « *Spirito assoluto* », e rappresenta, quindi, l'ultima fase della filosofia dello « *Spirito oggettivo* ». [T.]

<sup>149</sup> Cfr. *Enciclopedia*, ed. cit., §§ 548-552 (trad. Croce, pp. 487-502). [T.]

<sup>150</sup> Cfr. *Philosophie der Geschichte*, ed. Brunstad, pp. 76-95. [T.]

§ 343. La storia dello spirito è il suo *fatto*, poiché esso è soltanto ciò che esso fa, e il suo fatto è, cioè, rendere qui, sé, in quanto spirito, oggetto della propria coscienza; comprendere, interpretando, sé per se stesso. Questo comprendere è il suo essere e il suo principio; e il *compimento* di una comprensione è, nel tempo stesso, la sua rinuncia e il suo passaggio. Lo spirito, espresso formalmente, che comprende di *nuovo* questa comprensione e (ciò che è lo stesso) che viene in sé dalla rinuncia, è lo spirito del grado più elevato di fronte a sé, come esso si trovava in quella prima comprensione.

La questione della *perfettibilità* e dell'*educazione del genere umano* rientra in questo punto<sup>151</sup>. Coloro i quali hanno affermato questa perfettibilità, hanno indovinato qualcosa della natura dello spirito, della sua natura di avere, a legge del suo essere, lo Γνώθη σεαυτὸν; e (poiché ~~esso~~ <sup>il</sup> esso intende quel che esso è) di essere un aspetto più elevato di quanto sia questo, che costituisce il suo essere. Ma, per coloro che ricusano questo concetto, lo spirito è rimasto vuota parola, come la storia un gioco superficiale delle cure e delle passioni *accidentali*, cosiddette *semplicemente umane*. Se essi, qui, anche nelle espressioni: « *provvidenza* » e « *piano della provvidenza* »<sup>152</sup>, manifestano il pensiero di un dominio più alto, queste restano concezioni incompiute, poiché essi spacciano espressamente anche il piano della provvidenza, per un che di inconoscibile e di inintelligibile per loro.

→ Euc 542

§ 344. Gli Stati, i popoli e gli individui, in questo compito dello spirito universale, si presentano nel loro *determinato principio particolare*, che ha la sua interpretazione e la sua realtà nella loro *costituzione* e in tutta

<sup>151</sup> Cfr. *Philosophie der Geschichte*, ed. cit., pp. 95 sgg. [T.]

<sup>152</sup> Cfr. *Philosophie der Geschichte*, ed. cit., pp. 47 e 74. [T.]

l'*ampiezza* della loro *situazione*, della quale essi sono coscienti; e immersi nel cui interesse essi, in pari tempo, sono strumenti incoscienti e elementi di quel compito interno, in cui questi aspetti svaniscono; ma lo spirito in sé e per sé, si accinge al passaggio al suo prossimo grado più elevato, e si elabora<sup>153</sup>.

§ 345<sup>154</sup>. La giustizia e la virtù, il torto, la violenza e il vizio, i talenti e i loro fatti, le piccole e le grandi passioni, la colpa e l'innocenza, la magnificenza della vita individuale e del popolo, l'indipendenza, la felicità e l'infelicità degli Stati e dei singoli, hanno il loro significato e valore determinato nella cerchia della realtà cosciente, e trovano in essa il loro giudizio e la loro giustificazione, per quanto incompiuta. La storia universale lascia da parte questi punti di vista; in essa, quel momento necessario dell'idea dello spirito universale, che è attualmente il suo grado, consegue il suo *diritto assoluto*; e il popolo vivente in esso e le azioni di esso popolo conseguono il loro compimento e la felicità e la gloria.

§ 346. Poiché la storia è la formazione dello spirito, nell'aspetto dell'accadere, della realtà naturale immediata, i gradi dello sviluppo esistono come principi naturali immediati; e questi, poiché sono naturali, sono come pluralità, l'uno esterno all'altro, e quindi, anche in maniera che, a un popolo, spetta uno dei medesimi; — sua esistenza geografica e antropologica<sup>155</sup>.

<sup>153</sup> erarbeitet.

<sup>154</sup> Per questo e per il § 347, cfr. *Enciclopedia*, ed. cit., § 550 (trad. Croce, p. 492). [T.]

<sup>155</sup> Cfr. *Enciclopedia*, ed. cit., § 339 (trad. Croce, p. 313) e *Philosophie der Geschichte*, ed. cit., pp. 125-53. [T.]

§ 347. Al popolo, al quale siffatto momento spetta come principio *naturale*, è affidata l'effettuazione del medesimo, nel progresso dell'autocoscienza (che si sviluppa) dello spirito universale. Questo popolo è nella storia universale, per quest'epoca, — e può (§ 346) *far epoca in essa, soltanto una volta*, — il *dominante*. Di fronte a questo suo diritto assoluto, di essere guida dell'attuale grado di sviluppo dello spirito universale, gli spiriti degli altri popoli sono senza diritto, ed essi, come coloro la cui epoca è passata, non contano più nella storia universale.

La storia speciale di un popolo, compreso nella storia universale contiene, in parte, lo sviluppo del suo principio dalla sua latente condizione infantile, sino al suo fiorire, in cui, giunto alla libera autocoscienza etica, s'inserisce nella storia universale; — in parte, anche, il periodo della decadenza e della dissoluzione; — poiché, così, si disegna in esso il rilievo di un principio più elevato, in quanto negativo di quello ad esso proprio. In tal modo, è indicato il passaggio dello spirito a quel principio, e, così, della storia universale ad un *altro popolo*<sup>156</sup>, — periodo, a partire dal quale, quel popolo ha perduto l'interesse assoluto; cioè, allora accoglie in sé, anche positivamente, e si arroga il principio più elevato; ma si comporta con esso come con qualcosa di trasmessogli, senza vivezza e freschezza immanente; — forse perde la sua indipendenza, fors'anche continua o vivacchia come Stato particolare, o come cerchia di Stati, e si involge in molteplici tentativi interni e in lotte esterne, a caso.

§ 348<sup>157</sup>. Al culmine di tutte le azioni, quindi anche di quelle della storia del mondo, stanno gli *individui*,

<sup>156</sup> Cfr. *Philosophie der Geschichte*, ed. cit., p. 116. [T.]

<sup>157</sup> Cfr. *Enciclopedia*, ed. cit., § 551 (trad. Croce, pp. 492-3)

in quanto soggettività che realizzano il sostanziale (§ 279, annotaz., pp. 276 sgg.). In quanto sono la vita del fatto sostanziale dello spirito universale, e così immediatamente identici a quello, tale sommità è nascosta ad essi stessi e non ne è oggetto e fine (§ 344); essi hanno anche l'onore di quello e la riconoscenza, non nei loro contemporanei (ivi), né nell'opinione pubblica dei posteri; ma, in quanto soggettività formali, hanno soltanto in questa opinione la loro parte, in quanto *gloria immortale*.

§ 349. Un popolo non è, anzitutto, ancora uno Stato<sup>158</sup>, e il passaggio d'una famiglia, d'un'orda, d'una stirpe, d'una moltitudine etc. alla condizione di Stato, costituisce la realizzazione *formale*, in essa, dell'idea in genere. Senza questa forma esso, in quanto sostanza etica, che è tale *in sé*, manca dell'oggettività di avere nelle leggi, in quanto determinazioni pensate, un'esistenza universale e universalmente valida per sé e per gli altri, e, quindi, non è riconosciuto; la sua autonomia, in quanto senza legalità oggettiva e senza razionalità per sé stabile, è soltanto formale, non è sovranità. ✱

Anche nella concezione comune, una condizione patriarcale non si chiama costituzione; né si chiama Stato un popolo in questa condizione; né sovranità la sua indipendenza. Quindi, prima dell'inizio della storia effettiva, si presenta, da un lato, l'innocenza disinteressata, ottusa; dall'altro, il valore militare della lotta formale pel riconoscimento e della vendetta (cfr. § 331 e pp. 75-7).

e *Phil. der Geschichte*, ed. cit., pp. 66 sgg. (trad. it., I, pp. 86 sgg.). [T.]

<sup>158</sup> Cfr. *Phil. der Geschichte*, ed. cit., p. 77 (trad. it., I, p. 103). [T.]

§ 350. Spiccare nelle determinazioni legali e nelle istituzioni oggettive, provenienti dal matrimonio o dall'agricoltura (vedi § 203, annotaz.), è il diritto assoluto dell'idea, sia che la forma di questa sua realizzazione appaia come legislazione e beneficio divini, o come violenza e torto; — questo diritto è il *diritto degli eroi*<sup>159</sup> alla fondazione degli Stati.

§ 351. Per la stessa determinazione, avviene che nazioni incivilite considerino e trattino altre, che stanno loro indietro nei momenti sostanziali dello Stato (i popoli pastori, i popoli cacciatori, gli agricoltori, gli uni e gli altri etc.) come barbari, con la coscienza d'un diritto diseguale; e la loro indipendenza è considerata come qualcosa di formale.

Nelle guerre e nelle contese, che scaturiscono entro tali rapporti, il momento, per cui esse sono lotte pel riconoscimento, in rapporto ad un determinato valore intrinseco, costituisce, quindi, il tratto che dà loro un significato per la storia del mondo.

§ 352. Le idee concrete, gli spiriti nazionali hanno la loro verità e determinazione nell'idea concreta, così come essa è l'*universalità assoluta*, — nello spirito universale, intorno al trono del quale, essi stanno come gli esecutori della sua realizzazione e come testimonianza e ornamento della sua magnificenza. Poiché esso, in quanto spirito, è soltanto il movimento della sua attività, di sapersi assoluto e, quindi, di liberare la sua coscienza dalla forma dell'immediatezza naturale e di giungere

<sup>159</sup> Cfr. *Phil. der Geschichte*, ed. cit., p. 66 (trad. it., I, p. 88). [T.]

a se stesso; i *principi* delle formazioni di quest'autocoscienza, nel procedimento della sua liberazione — degli elementi predominanti o *mondi*<sup>160</sup> della storia universale, sono *quattro*.

§ 353<sup>161</sup>. Nel *primo*, in quanto rivelazione *immediata*, esso ha per principio la forma dello spirito *sostanziale*, in quanto identità, nella quale l'individualità resta immersa nella sua essenza e per sé priva di legittimità<sup>162</sup>.

Il *secondo* principio è il sapere di questo spirito sostanziale, sì che esso è il contenuto e il compimento positivo e l'*esser per sé*, in quanto *forma* vivente del medesimo, la *bella* individualità etica.

Il *terzo* è l'approfondimento in sé dell'esser per sé, che è consapevole, ad *universalità astratta*, e, quindi, ad *antitesi* infinita, di fronte all'oggettività, quindi parimenti abbandonata dallo spirito.

Il principio della *quarta* formazione è il rovesciamento di quest'antitesi dello spirito, di accogliere nella sua interiorità la sua verità ed essenza concreta, e di essere, nell'oggettività, domestico e riconciliato; e, poiché questo spirito ritornato alla prima sostanzialità, è quello *ritornato dall'antitesi infinita*, — di produrre e di sapere questa sua verità, come pensiero e come mondo della realtà legale.

<sup>160</sup> *Reiche* = regni, domini.

<sup>161</sup> Per questo e per il paragrafo seguente, cfr. *Philosophie der Geschichte*, Einleitung (ed. cit., p. 53) e *ibid.* (pp. 153-61). [T.]

<sup>162</sup> *unberechtigt*.

§ 354. Secondo questi quattro principi, i principi dei mondi della storia universale sono i quattro seguenti: 1) l'orientale, 2) il greco, 3) il romano, 4) il germanico.

§ 355. 1) Il mondo orientale<sup>163</sup>. Questo primo mondo è la concezione universale, derivante dalla totalità naturale patriarcale, in sé indivisa, sostanziale, nella quale il governo del mondo è teocrazia, il sovrano è anche il sommo sacerdote o Dio, la costituzione dello Stato e la legislazione sono, nello stesso tempo, religione, come i precetti religiosi e morali, o meglio, gli usi sono, parimenti leggi dello Stato e del diritto. Nella magnificenza di questa totalità, la personalità individuale senza diritto, perisce; la natura esteriore è immediatamente divina o un ornamento di Dio, e la storia della realtà è poesia. Le distinzioni, sviluppantisi i diversi aspetti dei costumi, del governo dello Stato, divengono, in luogo delle leggi, nel semplice costume, cerimonie gravi, proclami, superstiziose, — accidentalità di un potere personale e di un dominio arbitrario; e l'organizzazione in classi diviene compattezza naturale di caste. Quindi, lo Stato orientale è vivo soltanto nel suo movimento che — poiché in esso stesso nulla è fermo, e, ciò che è stabile, è irrigidito, — procede verso l'esterno, diviene furia e devastazione elementare; la calma interna è vita privata e immersione nella debolezza e nello spossamento.

Il momento della spiritualità ancora sostanziale, naturale, nella formazione dello Stato, il quale, in quanto forma nella storia d'ogni Stato, costituisce il punto di partenza assoluto, è messo in rilievo e dimostrato negli

<sup>163</sup> Cfr. *Philosophie der Geschichte*, ed. cit., pp. 136-295 (trad. it., vol. II). [T.]

Stati particolari storicamente e, in pari tempo, con profondo senno e con dottrina, nello scritto: *Del tramonto degli Stati di natura*, Berlino, 1812 (del signor dottor Stuhr)<sup>164</sup>; e con esso, è aperta la via alla considerazione razionale della storia della costituzione e della storia in genere. Il principio della soggettività e della libertà autocosciente quivi è mostrato, parimenti nella nazione germanica; sebbene, giungendo la trattazione soltanto sino al tramonto degli Stati di natura, esso sia condotto, anche, soltanto sin dove appare in parte come mobilità irrequieta, arbitrio umano e distruzione, in parte, nella sua forma, particolare, come sentimento; e non si è sviluppato sino all'oggettività della sostanzialità autocosciente, sino alla legalità organica.

§ 356. 2) Il mondo greco<sup>165</sup>. Questo ha a fondamento quell'unità sostanziale del finito e dell'infinito, ma soltanto a fondamento misterioso, represso nel ricordo ottuso, negli antri e nelle immagini della tradizione, che, affacciata, dallo spirito che si differenzia, alla spiritualità individuale e alla luce del sapere, è temperata e trasfigurata a bellezza e ad eticità libera e serena. Quindi, in questa determinazione sorge il principio dell'individualità personale, in quanto non ancora chiuso in se stesso, ma mantenuto nella sua unità ideale; — quindi, in parte, la totalità si fraziona in una cerchia di particolari spiriti nazionali; in parte, la risoluzione ultima della volontà non è ancora posta, da un lato, nella soggettività dell'autocoscienza che è per sé, ma in un potere, che sia più elevato e al di fuori della medesima (cfr. § 279, annotaz.); e, dall'altro, la particolarità atti-

<sup>164</sup> P. F. Stuhr (1787-1851), libero docente; dal 1826, professore straordinario a Berlino. [L.]

<sup>165</sup> Cfr. *Philosophie der Geschichte*, ed. cit., pp. 296-359. [T.]

nente al bisogno non è ancora compresa nella libertà, ma esclusa in una condizione di schiavitù.

§ 357. 3) Il mondo romano<sup>166</sup>. In questo mondo, la distinzione si compie in infinita dilacerazione della vita etica, negli estremi della privata autocoscienza *personale* e dell'*universalità astratta*. L'opposizione, derivata dall'intuizione sostanziale d'una aristocrazia, di fronte al principio della personalità libera nella forma democratica, si sviluppa, da quell'aspetto, a superstizione e ad affermazione di potenza fredda ed avida; da quest'aspetto, a corruttela d'una plebe; e la dissoluzione della totalità ha termine nell'infelicità universale e nella morte della vita etica, in cui le individualità nazionali muoiono nell'unità d'un pantheon, tutti i singoli decadono a persone private e ad eguali con un diritto formale; e la quale, pertanto, tiene unito soltanto un arbitrio astratto, che si spinge al mostruoso.

§ 358. 4) Il mondo germanico<sup>167</sup>. Da questa rovina di se stesso e del suo mondo, e dall'infinito dolore del medesimo, come quello a cui un popolo, l'*israelitico*, era apparecchiato, lo spirito, represso in sé nell'estremo della sua *negatività* assoluta, nelle *crisi* che è in sé e per sé, comprende la *positività infinita* di questa sua interiorità, il principio dell'unità della natura divina e umana, la riconciliazione della verità oggettiva e della libertà, apparsa entro l'autocoscienza e la soggettività:

<sup>166</sup> *Op. cit.*, ed. cit., pp. 360-434. [T.]

<sup>167</sup> Cfr. *Philosophie der Geschichte*, ed. cit., pp. 435 sgg. [T.]

riconciliazione, il compimento della quale è assegnato al principio nordico dei popoli germanici. X

§ 359. L'interiorità del principio, in quanto conciliazione e risoluzione ancora astratte, esistenti nel sentimento come fede, amore e speranza, di tutte le antitesi, dispiega il suo contenuto per innalzarlo a realtà e a razionalità autocosciente, a un regno *mondano*, derivante dal cuore, dalla fedeltà e dall'associazione dei liberi, il quale, in questa sua soggettività, è, parimenti, regno dell'arbitrio rozzo, che è per sé, e della barbarie dei costumi, — di fronte a un mondo dell'al di là, di fronte a un regno *intellettuale*, il cui contenuto è, certamente, quella verità del suo spirito; ma, in quanto ancora *non pensato*, è avviluppato nella barbarie della rappresentazione; e, in quanto potere spirituale sul sentimento effettivo, si comporta, di fronte al medesimo, come potere orribile e non libero.

§ 360. Poiché — nella dura lotta di questi mondi, che stanno in antitesi, la quale ha conseguito, qui, la sua opposizione assoluta, e, in pari tempo, radicati in una sola unità e in una sola idea, — la spiritualità degrada l'esistenza dal suo cielo ad una cosa che trovasi al di qua, terrestre, e a mondanità<sup>168</sup> comune, nella realtà e nella rappresentazione; la mondanità, invece, svolge il suo astratto esser per sé a pensiero e a principio di essere razionale e di sapere, a razionalità del diritto e della legge; l'antitesi in sé è svanita in una apparenza senza traccia; l'attualità ha sfronato la sua barbarie

<sup>168</sup> *Weltlichkeit*.